



Cofinanziato
dall'Unione europea



Ministero dell'Istruzione
e del Merito

I.I.S.S. MAURO PERRONE

VIA SPINETO MONTECAMPLO 29, 74011 - CASTELLANETA (TA)

Tel.: 0998491151 - C.F.: 90229690731 - C.M.: TAIS03900V

E-mail: tais03900v@istruzione.it - Pec: tais03900v@pec.istruzione.it

Protocollo come da segnatura

I.I.S.S. "MAURO PERRONE"-CASTELLANETA
Prot. 0012574 del 07/09/2026
VI (Entrata)

Castellaneta, 07.09.2026

Avviso Pubblico prot. n. 88927 del 3 giugno 2025 PN21-27 (D.M. 107/2025) "Realizzazione di laboratori innovativi e avanzati per lo sviluppo di specifiche competenze tecniche e professionali connesse con i relativi indirizzi di studio" - FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA NAZIONALE "SCUOLA E COMPETENZE" 2021-2027 - FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)

CUP: G54D25007960007

Titolo progetto: "Next Labs"

Codice progetto: RSO4.2.A3.B-FESRPN- PU-2025-24

LETTERA DI INVITO/ DISCIPLINARE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Oggetto: Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati tramite elenchi di operatori economici iscritti alla piattaforma DigitalPa messa a disposizione dalla CUC Consortile Canavese e Valli di Lanzo, per l'affidamento di "forniture destinate alla realizzazione di laboratori innovativi e avanzati per lo sviluppo di specifiche competenze tecniche e professionali connesse con i relativi indirizzi di studio", ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e, D. Lgs. n. 36/2023, per un importo stimato complessivo pari a € € **136624,16** (IVA ESCLUSA), suddivisa in 3 lotti:

Lotto 1 - ATTREZZATURE INFORMATICHE - € 91142,62 (IVA esclusa) - CIG: BCE24222B7

Lotto 2 - LABORATORIO CHIMICA - € 23610,32 (IVA esclusa) - CIG: BCE242338A

Lotto 3 - LABORATORI TECNICI - € 21871,22 (IVA esclusa) - CIG: BCE242445D

PREMESSE

L'Istituto Scolastico I.I.S.S. MAURO PERRONE - Sede Castellaneta (TA) - C.F. 90229690731, C.M. TAIS03900V, con decisione di contrarre del Dirigente Scolastico prot. n. 12451 del 04/09/2026 ha autorizzato l'espletamento della procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati tramite elenchi di operatori economici iscritti alla piattaforma DigitalPa messa a disposizione dalla CUC Consortile Canavese e Valli di Lanzo, abilitati ai sensi delle vigenti disposizioni, cui affidare il contratto di "forniture destinate alla realizzazione di laboratori innovativi e avanzati per lo sviluppo di specifiche competenze tecniche e professionali connesse con i relativi indirizzi di studio", con applicazione del criterio del minor prezzo.

Con determinazione n. 285 del 07.09.2026 è stata indetta la gara in oggetto dalla Centrale Unica di Committenza C.U.C. Consortile Canavese e Valli di Lanzo.

Il presente Disciplinare intende regolamentare gli aspetti amministrativi della procedura in oggetto e, in particolare, il procedimento e i criteri di selezione delle offerte per l'affidamento del contratto che sarà sottoscritto con un operatore economico in possesso dei requisiti necessari (di seguito, il contratto).

Il luogo di svolgimento del Servizio o di consegna della fornitura è di seguito indicato: Codice NUTS ITF43 .

Le categorie merceologiche prevalenti (C.P.V.) utilizzate dalla Stazione Appaltante in relazione al contratto da affidare sono le seguenti:

- Lotto 1 - ATTREZZATURE INFORMATICHE - CIG: BCE24222B7 - Codice NUTS: ITF43 - CPV: 30200000-1 — Apparecchiature e forniture informatiche;

- Lotto 2 - LABORATORIO CHIMICA - CIG: BCE242338A - Codice NUTS: ITF43 - CPV: 38000000-5 — Attrezzature di laboratorio, ottiche e di precisione;
- Lotto 3 - LABORATORI TECNICI - CIG: BCE242445D - Codice NUTS: ITF43 - CPV: 39160000-1 Arredo scolastico

Il Responsabile unico del progetto è il Dirigente Scolastico dell'I.I.S.S. "Mauro Perrone" - CUC Consortile Canavese e Valli di Lanzo, Fabio Grimaldi

ART. 1 - PIATTAFORMA

art. 1.1 LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, delle condizioni di utilizzo e delle avvertenze contenute nei documenti di gara, nelle norme tecniche di utilizzo, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma. L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale

funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina <https://associazioneconsortile.acquistitelematici.it/list/tender/procedure-gara> dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data ed ora della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

art. 1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica e informatica conforme a quella indicata nel presente Disciplinare e nella documentazione tecnica-informatica della PAD DigitalPa Consortile Cavanese e Valli di Lanzo [acquistitelematici.it](https://associazioneconsortile.acquistitelematici.it) cui si rinvia.

In ogni caso è indispensabile:

- disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;
- disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice

dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

- avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

art. 1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Per richiedere supporto tecnico all'iscrizione e partecipazione alle gare telematiche, è possibile contattare la società di assistenza con le modalità di seguito elencate:

- Inoltrare un ticket attraverso il sistema di "ticketing" al seguente link <https://associazioneconsortile.acquistitelematici.it/list/tender/procedure-gara> con il quesito o il dettaglio del problema riscontrato corredato di eventuali schermate, nell'area "Assistenza tecnica". Il team di assistenza fornirà una prima risposta entro 8 ore lavorative.

ART. 2 - DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

art. 2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) disciplinare di gara;
- b) capitolato speciale;
- c) schema di contratto;
- d) capitolato delle forniture;
- e) schema di domanda di partecipazione;
- f) modulo DGUE predisposto sulla piattaforma DigitalPa
- g) patto di integrità;
- h) modello Offerta Economica (da caricare nella busta economica).

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente”, al seguente link: <https://trasparenza-pa.net/?codcli=SG28133> e sulla PAD <https://associazioneconsortile.acquistitelematici.it/list/tender/procedure-gara>.

art. 2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **entro il termine previsto in piattaforma** in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma e sul sito istituzionale dell'Ente.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale, considerato che la Stazione appaltante si riserva di pubblicare nel proprio interesse e nell'interesse della concorrenzialità tutti i chiarimenti che riterrà necessari.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

art. 2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la PAD e, per quanto non previsto dalla stessa piattaforma, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della PAD, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

ART. 3 - OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Il presente appalto ha per oggetto forniture destinate alla realizzazione di laboratori innovativi e avanzati per lo sviluppo di specifiche competenze tecniche e professionali connesse con i relativi indirizzi di studio, da eseguire presso le sedi dell'Istituto Scolastico I.I.S.S. MAURO PERRONE.

L'appalto è suddiviso nei seguenti lotti:

	OGGETTO	CIG	IMPORTO
--	----------------	------------	----------------

LOTTO 1	ATTREZZATURE INFORMATICHE	BCE24222B7	€ 91142,62
LOTTO 2	LABORATORIO CHIMICA	BCE242338A	€ 23610,32
LOTTO 3	LABORATORI TECNICI	BCE242445D	€ 21871,22

La suddivisione in lotti prestazionali è stata determinata dall'esigenza di garantire l'effettiva partecipazione delle PMI specializzate nei rispettivi settori, attesa la profonda eterogeneità tecnica delle prestazioni richieste e l'appartenenza a mercati di fornitura distinti, evitando l'artificioso accorpamento di prestazioni non omogenee.

Il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni lotto è il seguente:

LOTTO 1 - CIG: BCE24222B7

Descrizione	CPV	Importo
	CPV Prevalente: 30200000-1 — Apparecchiature e forniture informatiche - 39162100-6 — <i>Attrezzature per l'insegnamento</i>	
Importo a base di gara		€ 91142,62
Costi della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso <i>[indicare €0,00 in caso di assenza di rischi]</i>		€0
A) + B) Importo complessivo		€ 91142,62

LOTTO 2 - CIG: BCE242338A

Descrizione	CPV (Primario/secondario)	Importo (€)
	38000000-5 — <i>Attrezzature di laboratorio, ottiche e di precisione</i> - 39180000-7 — <i>Mobili per laboratorio</i>	
A) Importo a base di gara		€ 23610,32
B) Costi della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso <i>[indicare € 0,00 in caso di assenza di rischi]</i>		€0
A) + B) Importo complessivo		€ 23610,32

LOTTO 3 - CIG: BCE242445D

Descrizione	CPV (Primario/secondario)	Importo (€)
	39160000-1 (<i>Arredo scolastico</i>) - 39162100-6 <i>Attrezzature didattiche</i>	
A) Importo a base di gara		€ 21871,22

B) Costi della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso [indicare €0,00 in caso di assenza di rischi]	€0
A) + B) Importo complessivo	€ 21871,22

Le caratteristiche tecniche dell'affidamento e le prestazioni delle Parti sono dettagliatamente disciplinate nel Capitolato della presente procedura di gara.

In conformità a quanto stabilito dall'art. 57, comma 2, del Codice, il Capitolato è stato redatto tenendo conto della vigenza di criteri ambientali minimi (CAM) adottati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e delle relative specifiche tecniche e clausole contrattuali.

3.1. DURATA DEL CONTRATTO: Il Contratto oggetto di affidamento avrà una durata di 24 mesi, consecutivi e naturali decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.

La fornitura è effettuata in 30 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.

I termini per l'esecuzione dell'appalto valgono per tutti i lotti della presente procedura, con decorrenza differenziata per ciascun lotto dalla data di sottoscrizione del relativo contratto di affidamento.

3.2. REVISIONE DEI PREZZI: La revisione dei prezzi avverrà con le forme e le modalità previste nel capitolato tecnico della presente procedura di gara.

ART. 4 - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla presente procedura in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per il singolo lotto in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice che ha designato una consorziata esecutrice la quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nell'ipotesi in cui venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 6 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

ART. 5 - REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 25.

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutrice/consorziata, avente i requisiti di cui i consorzi si avvalgono, interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore

economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti che, al momento della presentazione dell'offerta, non caricano nel FVOE (ove non sia già presente), copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omissso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

ART. 6 - REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 25.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

art. 6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

art. 6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque precedenti a quello in cui è stata pubblicata la gara almeno pari al valore complessivo, IVA esclusa per ogni singolo lotto.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

Il requisito è richiesto al fine di garantire la corretta e regolare esecuzione dell'appalto per cui è necessaria un'adeguata solidità economica.

art. 6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Esecuzione negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione della gara di almeno n. una fornitura analoga (anche a favore di soggetti privati) a quelle oggetto del lotto cui l'operatore partecipa, di importo minimo pari all'importo a base di gara previsto per ciascun lotto.

Il requisito è richiesto al fine di garantire una corretta e regolare esecuzione dell'appalto.

L'Amministrazione valuterà come analoghi, secondo un criterio di analogia funzionale e prestazionale, le forniture precedentemente svolte in modo da garantire che l'operatore abbia maturato la dovuta esperienza necessaria per l'esecuzione delle forniture oggetto del presente appalto.

Dovranno essere indicati importi, date e destinatari, pubblici o privati.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

art. 6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al paragrafo 6.2. lett. a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito delle forniture analoghe di cui al precedente paragrafo 6.3. deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

art. 6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al paragrafo 6.1. lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici .

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

ART. 7 - AVVALIMENTO DEI REQUISITI

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'impresa ausiliaria mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria non possono partecipare alla stessa gara, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Il concorrente può avvalersi di un'impresa ausiliaria per comprovare il possesso del requisito di cui al punto 6.1 solo se l'impresa ausiliaria esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l'impresa ausiliaria agisce in qualità di subappaltatore.

L'impresa ausiliaria deve:

- possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Le dichiarazioni dell'ausiliaria sono allegate alla domanda di partecipazione.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, anche premiale o misto.

Il contratto di avvalimento, anche premiale e misto, deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'impresa ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'impresa ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'impresa ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un'altra impresa ausiliaria nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

ART. 8 - SUBAPPALTO

Sarà consentito il subappalto secondo i limiti e le modalità disciplinate dall'art. 119 del D. Lgs. 36/2023.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'esecuzione integrale delle prestazioni oggetto del contratto.

Nella domanda di partecipazione il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

In ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, dell'esigenza di rafforzare i controlli, di garantire una più intensa tutela delle condizioni della salute e sicurezza sul lavoro, le prestazioni subappaltabili di cui al comma precedente non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto (c.d. subappalto a cascata).

Le prestazioni possono essere subappaltate ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto (c.d. subappalto a cascata), ciò in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, dell'esigenza di rafforzare i controlli dei luoghi di lavoro durante le operazioni di installazione delle forniture.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

ART. 9 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura in oggetto devono, a pena di esclusione, possedere i requisiti di partecipazione indicati all'articolo precedente e dichiarare:

- che nei loro confronti non sussiste alcuna delle cause di esclusione previste dagli artt. 94, 95 e ss. del D. Lgs. n. 36/2023;
- di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale di cui all'art. 100 del D. Lgs. n. 36/2023;
- ove risultino definiti i CAM per la specifica categoria di appalto, gli operatori economici devono dichiarare di rispettare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi. In particolare, ai sensi del D.M. 11.03.2026, "La stazione appaltante, nell'ambito delle procedure di gara relative a forniture, garantisce l'approvvigionamento complessivo di almeno il dieci per cento di prodotti ricondizionati per ogni categoria di prodotto per cui intenda approvvigionarsi, anche mediante più gare o adesioni a strumenti messi a disposizione dalle centrali di committenza";
- di essere in possesso dei requisiti professionali e/o delle certificazioni ed autorizzazioni richieste dalla normativa vigente per lo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'affidamento, ivi comprese quelle necessarie per lo svolgimento delle attività di manutenzione per le quali è richiesto il possesso di specifiche autorizzazioni e/o abilitazioni ad operare a contatto con i gas fluorurati;
- di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, o di incompatibilità rispetto all'esecuzione del contratto in oggetto ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. n. 36/2023, come modificato dall'articolo 15-quater, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito dalla legge 27 novembre 2023, n. 170.

Art. 9.1 CONDIZIONI DI ESECUZIONE

In particolare, gli operatori economici offerenti dovranno dichiarare:

- di rispettare gli obblighi previdenziali, assistenziali e fiscali e possedere un Durc valido;
- essere in regola con gli adempimenti di tutti gli obblighi in materia di sicurezza, ai sensi del D. Lgs. 81/2008;
- essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art.17 Legge n. 68/1999;

- essere in regola con le norme che disciplinano le pari opportunità di cui al D. Lgs. 198/2006 e adempiere agli obblighi previsti dall'Allegato II.3 D. Lgs. 36/2023.

Le dichiarazioni non potranno essere in alcun modo parziali, condizionate e indeterminate. La Stazione appaltante verificherà prima dell'affidamento definitivo, il possesso dei requisiti dichiarati dai partecipanti durante la procedura di affidamento.

Ai soggetti di cui all'art. 65 comma 2, lett. e), f), g) e h), in relazione ai requisiti speciali richiesti per la partecipazione, si applicano le disposizioni dell'art. 68 D. Lgs. 36/2023.

Art. 10 SOPRALLUOGO

Il sopralluogo è obbligatorio presso i locali dell'Istituto Scolastico e altri luoghi interessati dalla esecuzione del contratto oggetto di affidamento e deve essere effettuato previa richiesta alla Stazione appaltante. Il sopralluogo si rende indispensabile per permettere una corretta valutazione degli spazi e delle infrastrutture esistenti (impianti, accessi, vincoli strutturali), necessaria alla definizione di soluzioni tecniche adeguate. La mancata effettuazione del sopralluogo determina l'inammissibilità dell'offerta.

La richiesta di sopralluogo deve essere presentata con preavviso di almeno 72 ore rispetto alla data indicata nella richiesta di sopralluogo mediante inoltro di apposita richiesta all'indirizzo PEC tais03900v@pec.istruzione.it e deve riportare il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Il sopralluogo avviene accedendo di persona nelle aree interessate, con contestuale esame diretto e presa visione della documentazione necessaria e pertinente alla valutazione del contratto da eseguire.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 24 ore di anticipo. Viene rilasciata, su richiesta, attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio, purché munito della delega di almeno uno di detti operatori.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

ART. 11 - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, ove dovuto, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nella misura e secondo le modalità di cui alla delibera ANAC Delibera n. 598 del 30 dicembre 2024 o successiva delibera pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta.

ART. 12 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Gli operatori economici invitati e/o interessati a partecipare alla presente procedura potranno presentare la propria offerta compilando gli appositi modelli inseriti nella piattaforma di approvvigionamento digitale DigitalPa in uso alla CUC Consortile e Valli di Lanzo, e pubblicati in allegato al Capitolato tecnico. La documentazione di offerta, debitamente datata e sottoscritta digitalmente, dovrà essere trasmessa esclusivamente per il tramite della piattaforma di approvvigionamento digitale DigitalPa.

L'offerta e tutti i documenti relativi alla presente procedura devono essere sottoscritti con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del D. Lgs. n. 82/05.

L'Offerta dovrà pervenire, attraverso la Piattaforma sopra indicata, entro e non oltre il termine perentorio indicato in piattaforma, a pena di inammissibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio dell'operatore economico offerente. Si invitano pertanto gli operatori economici offerenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Ogni Operatore Economico, per la presentazione dell'offerta, ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima consentita dalla Piattaforma per singolo file, oltre la quale non è garantita la ricezione. Nel caso fosse necessario l'invio di file di dimensioni maggiori si suggerisce il frazionamento degli stessi in più file.

I file inviati attraverso il sistema dovranno necessariamente essere prodotti nel formato richiesto dalla Piattaforma.

art. 12.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'"OFFERTA" è composta da:

A - Documentazione Amministrativa;

B - Offerta economica - una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella PAD offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi, con rinuncia ad ogni eccezione.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica della corretta ricezione della documentazione inviata con comunicazione a mezzo pec al domicilio digitale indicato.

La PAD consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutte le dichiarazioni sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella PAD.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per **180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte, l'operatore economico può effettuare, tramite la PAD, la richiesta di rettifica di un errore materiale, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare né la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile

Art. 12.2 OFFERTE NON AMMISSIBILI

Non saranno in alcun caso considerate dalla Stazione Appaltante le offerte presentate dagli operatori economici offerenti:

- la cui offerta sia pervenuta fuori termine o non sia conforme a quanto richiesto;
- che non siano in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti;
- che siano prive della firma del titolare e/o del rappresentante legale;
- il cui documento di identità (da allegare in fotocopia) sia mancante o privo di validità.

L'offerta deve essere comprensiva di ogni prestazione, spese generali e oneri per garantire l'esecuzione del servizio in oggetto.

L'offerta dovrà essere debitamente compilata in ogni sua parte, dovrà essere sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante o Procuratore dell'operatore economico offerente (nel caso in cui l'offerente sia una RTI o un Consorzio Ordinario l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati).

ART. 13 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta. Non sono

sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 15.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;

Inoltre, si rappresenta che:

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al paragrafo 9 del presente Disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta e su ogni allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 3 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

ART. 14 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la PAD DigitalPa per compilare o allegare la seguente documentazione:

- domanda di partecipazione ed eventuale procura;
- DGUE in formato xml e pdf predisposto su DigitalPa;
- dichiarazione di avvenuto sopralluogo (se effettuato);
- pagamento del contributo ANAC, ove dovuto;
- documentazione in caso di avvalimento di cui al successivo paragrafo 15.4;
- documentazione per i soggetti associati di cui al successivo paragrafo 15.5;
- Capitolato speciale;
- Patto di integrità;
- Dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari;
- Dichiarazione del titolare effettivo;
- copia dell'ultimo rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile redatto (nel caso in cui l'operatore offerente sia tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale).
- documento d'identità;
- documentazione comprovante il possesso dei requisiti speciali;
- Iscrizione alla white list o in alternativa domanda di iscrizione alla white list.

art. 14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato "modulo domanda di partecipazione ed eventuale procura".

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge

- 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

art. 14.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Nella domanda di partecipazione, il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

art. 14.3 DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all' articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

art. 14.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna impresa ausiliaria, allega:

- il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
- la dichiarazione di avvalimento;
- il contratto di avvalimento, anche misto;
- il contratto di avvalimento premiale.

art. 14.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
- a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se

l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
 - copia del contratto di rete;
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti.

ART. 15 - OFFERTE

OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce, per ogni singolo lotto, la documentazione relativa all'offerta economica nella PAD secondo le modalità previste dalla DigitalPa, mediante inserimento dei singoli documenti che compongono l'offerta economica nella Busta economica, a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente paragrafo 14.1 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) prezzo complessivo offerto al netto di IVA;
- b) elenco dettagliato dei beni offerti e i relativi prezzi unitari.

Non saranno ammesse offerte in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Saranno escluse le offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche.

ART. 16 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo.

Ai fini della valutazione della miglior offerta economica, si terrà conto del prezzo complessivo offerto dall'operatore economico quale risultante dall'applicazione della percentuale unica di ribasso all'importo a base di gara.

La procedura per l'affidamento del contratto in oggetto si concluderà nel rispetto dei termini di cui all'art. 17, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023 e dell'Allegato I.3 e, in particolare, entro 3 mesi dall'invio degli inviti a offrire, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta, salvo quanto previsto dall'Allegato I.3, comma 5.

Detti termini non potranno essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo.

METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI DELL'OFFERTA ECONOMICA

Proporzionalità inversa sull'offerta

Per la valutazione economica viene riservato il punteggio massimo di 100 punti. L'offerta di ciascun fornitore viene messa in relazione inversamente proporzionale all'offerta migliore. L'offerta migliore prende il massimo del punteggio economico previsto e a tutte le altre viene attribuito un punteggio inferiore proporzionalmente a quanto è peggiore l'offerta fatta.

Il punteggio assegnato al prezzo sarà calcolato secondo la seguente formula: $P_i = P_{max} * (O_{min} / O_i)$

Dove:

P_i è il punteggio economico del singolo partecipante

O_{min} è l'offerta migliore tra quelle pervenute

O_i è l'offerta del partecipante di cui viene calcolato il punteggio

P_{max} è il punteggio economico massimo

In ordine alla formulazione dell'offerta economica non sono ammesse offerte in aumento al prezzo a base d'asta previsto per ogni singolo lotto; l'Appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretesa per l'appalto in parola senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

Il prezzo offerto si intende comprensivo del costo inerente a tutte le attività e prestazioni poste a carico dell'impresa, di tutti gli eventuali oneri previdenziali, assicurativi, assistenziali e fiscali (con esclusione dell'Iva) compreso tutto ciò che è stato offerto in sede di gara per il parametro qualità e organizzazione del servizio.

ART. 17 - SEGGIO DI GARA

Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte il Seggio di Gara, composto dal RUP che lo presiede e, qualora necessario, da altri due componenti esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, procede alla valutazione dell'offerta economica.

ART. 18 - SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta ha luogo nel giorno indicato nel disciplinare o nel giorno indicato in Piattaforma.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno un giorno prima della data fissata.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara e assicura la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche. La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento degli operatori economici da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta.

ART. 19 - VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella prima seduta il Seggio di Gara accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre le buste contenenti i documenti dell'offerta restano chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- redigere apposito verbale.

Ad esito delle verifiche di cui sopra, il RUP provvede a:

- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al punto 12;
- adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo, altresì, alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

ART. 20 - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

La data e l'ora della seduta pubblica in cui il Seggio di gara procede all'apertura delle offerte economiche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi.

Il Seggio di gara procede all'apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle stesse con attribuzione di punteggio finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, si procederà a gara di migliororia sul prezzo.

In caso di nuova situazione di parità, si procederà mediante sorteggio pubblico.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il Seggio redige la graduatoria e formula la proposta di aggiudicazione.

Soltanto nel caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il Seggio di gara chiude la seduta e demanda al RUP il prosieguo delle operazioni per la verifica dell'anomalia.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte economiche, il Seggio rimette al RUP i casi di esclusione da disporre per:

- inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto si ritengono sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha l'offerta è in aumento rispetto all'importo a base di gara.

ART. 21 – VERIFICA DELLA ANOMALIA DELLE OFFERTE

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Sono considerate anormalmente basse le offerte che il punteggio relativo al prezzo è superiore ai % del punteggio massimo previsto dal bando.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

ART. 22 – AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

Le offerte saranno valutate per singolo lotto; i lotti saranno aggiudicati singolarmente.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, non si procede all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato la miglior offerta qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, anche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28

dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti.

La stipula del contratto avviene entro 30 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in forma elettronica.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

ART. 23 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'operatore economico affidatario si impegna all'osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2010 n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione.

In particolare, l'Affidatario del servizio si obbliga:

- ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell'ambito del presente affidamento, uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
- a registrare tutti i movimenti finanziari relativi alla presente procedura sui conti correnti dedicati sopra menzionati;
- ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l'intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1 della L. n. 136/2010;
- ad inserire o a procurare che sia inserito, nell'ambito delle disposizioni di pagamento relative alla presente procedura, il codice identificativo di gara (CIG);
- a comunicare all'Istituzione Scolastica ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti il conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
- ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della L. n. 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.

In caso di inadempimento e/o inosservanza, totale o parziale, degli obblighi di tracciabilità come sopra specificati, l'Istituzione Scolastica, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, considerata l'importanza e la gravità dell'infrazione, avrà la facoltà di applicare una penale pari ad €300,00 per ogni violazione accertata.

Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di reintegro.

ART. 24 - CLAUSOLE SOCIALI E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Ai fini del rispetto di quanto disposto dall'articolo 57 del Codice, sono richieste, come requisiti necessari dell'offerta, misure orientate a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, delle specifiche attività oggetto dell'appalto e misure atte a garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti

dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare. L'operatore economico, come previsto dall'art. 102, comma 2, del Codice dovrà indicare nell'offerta le modalità con le quali intende adempiere a tali impegni.

ART.25 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario per ogni singolo lotto, deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario per ogni singolo lotto ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

ART.26 - ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

È esclusa in ogni caso la possibilità di anticipare la conoscenza della documentazione amministrativa non ancora esaminata dalla Stazione Appaltante in caso di ricorso all'istituto dell'inversione procedimentale di cui all'art. 107, comma 3 del D. Lgs 36/2023. (cfr Parere CdS n.61 del 13 gennaio 2026).

ART. 27 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Taranto.

ART. 28 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo

30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'apposita informativa privacy disponibile al seguente link:<https://iissperrone.edu.it/>.

Il RUP

Dirigente dell'I.I.S.S. MAURO PERRONE - C.U.C. Consortile Canavese e Valli di Lanzo

Fabio Grimaldi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.